

COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA

STATUTO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 21/05/2001.

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

La comunità locale

1) Il Comune, richiamandosi alla sua storia di comunità locale si dà il presente Statuto come norma fondamentale del proprio ordinamento e come garanzia della libertà della propria comunità. Il Comune riconosce i diritti inviolabili dei popoli ed i valori di libertà e giustizia, promuove la cultura e le tradizioni locali. Tutti coloro che risiedono, operano e partecipano alla vita sociale del territorio del Comune, costituiscono la Comunità locale autonoma di Morciano di Romagna. Il Comune proclama e promuove i principi di autonomia e di autodeterminazione riconosciuti e sanciti dalla Costituzione della Repubblica, condivide il principio sancito con l'atto di Helsinki in base al quale gli Stati devono rispettare l'uguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all'autodeterminazione, operando in ogni momento in conformità ai principi delle Nazioni Unite;

2) Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi fondamentali di libertà, democrazia, solidarietà e sussidiarietà.

3) Ogni cittadino, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali fra le quali la famiglia, ha pari dignità. Tutti coloro che risiedono, ivi compresi i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, partecipano alla vita sociale e costituiscono la comunità locale autonoma.

4) A seguito dell'unità politica, economica e monetaria dell'Europa, il Comune favorisce e promuove l'integrazione della Comunità locale con la Comunità Europea, adoperandosi per lo scambio tra esperienze locali e quelle di altri Comuni Europei, sia attraverso strumenti formali come i gemellaggi e gli scambi culturali tra i vari Paesi, sia attraverso iniziative atte a realizzare l'obiettivo di una maggior comprensione tra i popoli.

Art. 2

Autonomia

1) Nell'ambito dei principi di cui sopra, delle norme dell'Unione Europea, della Repubblica e della Regione, il Comune di Morciano esplica la propria autonomia nell'ambito delle funzioni proprie, secondo il principio della sussidiarietà e di quelle ad esso attribuite o delegate.

2) Il Comune esercita la propria attività regolamentare ed amministrativa, uniformandola al principio prioritario della consultazione e partecipazione popolare, nelle forme indicate dal presente Statuto. Impronta la sua azione amministrativa al principio di economicità ed al metodo della pianificazione e della ricerca di collaborazione con altri soggetti pubblici o privati. Partecipa a forme stabili ed organiche di cooperazione intercomunale, promuovendo altresì le forme associative di cui al Titolo II, capo V del Testo Unico Enti Locali.

Art.3

Finalità

1) Il Comune ha come fine la crescita di ogni singolo individuo attraverso la promozione dello sviluppo economico, l'elevazione socio-culturale, lo sviluppo democratico dei cittadini, delle loro libere associazioni, la valorizzazione dell'autonomia della società civile e delle formazioni sociali, in attuazione dei principi di sussidiarietà.

2) Promuove la solidarietà della comunità locale attivandosi, altresì, per l'integrazione dei cittadini, ivi compresi i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, stranieri residenti, in collaborazione con le associazioni di volontariato e gli organismi che operano nel sociale, favorendo la creazione di un sistema integrato.

3) Il Comune opera per rendere effettivo il diritto allo studio e alla formazione permanente, alla cultura e all'attività fisico-motoria e sportiva fino ai livelli più alti;

4) Il Comune riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli. A tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione.

Art. 4

Pari opportunità

1)Il Comune opera, per superare le discriminazioni tra i sessi, determinando, per quanto di competenza, condizioni di pari opportunità nel lavoro e promuovendo tutte le iniziative necessarie a rimuovere situazioni di disparità.

Art.5

Valorizzazione delle associazioni e promozione della cooperazione

1)Il Comune considera la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, ai processi di decisione politica e/o gestione di servizi di pubblica utilità per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.3, un valore fondamentale della comunità locale.

2)Assicura il proprio supporto di informazioni, ambienti, mezzi e strutture –nelle forme previste dalle leggi- alle associazioni culturali, religiose, sportive, ricreative e di volontariato che intendano concorrere a realizzare lo sviluppo umano, civile, economico e sociale della comunità. Il Comune può altresì promuovere lo sviluppo della cooperazione sociale attraverso forme di compartecipazione.

2) Promuove le gestioni miste, coinvolgendo le parti economiche e sociali nella formazione degli interventi di promozione delle attività produttive tese allo sviluppo economico, culturale, sociale, turistico e ricreativo.

Art. 6

Tutela dell'ambiente e uso del territorio

1)Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti abitativi e produttivi, con particolare attenzione alle infrastrutture sociali, agli spazi per la ricreazione e il verde.

2)Il Comune privilegia il recupero del patrimonio edilizio esistente favorendo il permanere della popolazione all'interno dei nuclei abitati e del centro storico. Promuove la salvaguardia dell'ambiente con iniziative rivolte a prevenire ed eliminare l'inquinamento; Promuove il risparmio delle risorse naturali e ambientali; tutela i valori dell'ambiente naturale, storico, artistico e del paesaggio.

3)Il territorio del Comune ha un'estensione di Kmq. 5,407 ed e' quello risultante dal piano topografico di cui all'art.9 della legge 24.12.1954, n.1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 7

Stemma e gonfalone

1)Il Comune ha lo stemma ed il gonfalone di cui ai bozzetti allegati al presente statuto.

Art. 8

Consiglio Comunale dei ragazzi

1)Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2)Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3)Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite attraverso progetti concordati con le istituzioni scolastiche.

TITOLO II

GLI ORGANI DEL COMUNE E LE LORO ATTRIBUZIONI

Art.9

Organi del Comune

1)Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale e il Sindaco.

SEZIONE I - Il Consiglio Comunale

Art.10

Il Consiglio Comunale

1)Il consiglio e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; esso si riunisce di norma presso la sede comunale, salvo altra determinazione del Presidente.

2)Il consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali ad esso attribuiti dalla legge.

- 3) Con proprio regolamento sono fissate le modalità di funzionamento e di organizzazione e, in particolare, quelle relative:
- a) ai servizi, alle attrezzature e alle risorse;
 - b) alle prerogative dei gruppi consiliari regolarmente costituiti;
 - c) all'ordinamento delle adunanze;
 - d) ai diritti, ai doveri, alle responsabilità dei consiglieri;
 - e) all'esercizio dei poteri di inchiesta;
 - f) alle udienze conoscitive;
 - g) alle deliberazioni;
 - h) alla partecipazione del segretario generale;
 - i) al funzionamento, ai poteri, alle forme di pubblicità delle commissioni consiliari, qualora siano istituite.

Art. 11

I Consiglieri Comunali

- 1) I consiglieri rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato imperativo.
- 2) Secondo le modalità previste dal Regolamento i consiglieri esercitano i diritti loro attribuiti dal Testo Unico degli Enti Locali.
- 3) Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione e ogni altra comunicazione ufficiale.
- 4) Le dimissioni, la sospensione dalla carica e la surroga del consigliere sono disciplinate dalla legge.
- 5) I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale e delle commissioni, se costituite, nelle quali vengono nominati. Coloro che sono impossibilitati a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale devono informare il Presidente, per il tramite degli uffici, in merito all'assenza.
- 6) Nei confronti di quei consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino a 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio viene avviata dal Presidente la procedura di decadenza. La proposta deve essere notificata al Consigliere interessato almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta in cui sarà trattata, per le eventuali controdeduzioni, da inviarsi, per iscritto, entro il termine indicato. La decadenza è pronunciata con voto palese espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, su proposta del Presidente.
- 7) Ad essi spettano le indennità e i rimborsi spese nel rispetto di quanto stabilito dalla legge.

Art. 12

Sessioni del Consiglio Comunale

1) Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria, straordinaria, e d'urgenza su convocazione del Presidente. Si riunisce necessariamente in sessione ordinaria con preavviso di 5 giorni utili per:

- a) l'approvazione delle linee programmatiche di mandato;
- b) l'approvazione dei bilanci di previsione annuali e pluriennali;
- c) l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente.

2) E' convocato in sessione straordinaria, con preavviso di tre giorni utili, in ogni altra ipotesi e anche quando la convocazione venga richiesta da almeno un quinto dei consiglieri in carica, fermo restando il limite temporale di cui al TUEL.

3) E' convocato d'urgenza con preavviso di almeno 24 ore.

Art.13

Conferenza dei capigruppo

1) E' istituita, presso il Comune di Morciano di Romagna, la conferenza dei Capigruppo presieduta dal Sindaco. La disciplina, il funzionamento, e le specifiche attribuzioni sono contenute nel Regolamento del Consiglio Comunale.

2) La Conferenza collabora alla formazione dell'eventuale programma dei lavori del Consiglio e dell'eventuale calendario delle sedute.

3) Alla conferenza partecipano i capigruppo o i consiglieri da essi delegati ed il Presidente del Consiglio.

Art. 14

Linee Programmatiche di Governo

1) Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data dell'avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare, durante il mandato.

2) Con cadenza almeno annuale, il Sindaco, in collaborazione con la Giunta, presenta - come documento accompagnatorio alla Relazione Previsionale e Programmatica - il

rapporto sullo stato di attuazione di tali linee e la specificazione dei macro-obiettivi per il nuovo anno finanziario. E' facoltà del Consiglio procedere ad integrare o modificare, nel corso del mandato, le linee programmatiche, sulla base delle mutate esigenze emerse in ambito locale o sovracomunale.

3)Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio un documento di rendicontazione circa lo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche per l'eventuale approvazione, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti da un punto di vista politico e da un punto di vista tecnico – amministrativo.

Art.15

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1)Il Consiglio comunale viene convocato entro i venti giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso aziende e istituzioni

2)Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i venticinque giorni successivi.

3)I rappresentanti nominati e designati dal Sindaco decadono con il decadere del medesimo.

4) In caso di mancata approvazione degli indirizzi entro il termine di cui al comma 1 si ritengono confermati quelli approvati dal precedente Consiglio fino all'eventuale nuova approvazione.

Art. 16

Commissioni Consiliari

1)Il Consiglio, per l'esercizio delle proprie competenze, si avvale di commissioni consiliari da costituirsi con criterio proporzionale.

2)Le commissioni possono essere permanenti, temporanee o speciali, e possono avvalersi di esperti i cui requisiti ed il cui numero sono demandati al regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

3)La Presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite, è attribuita alle opposizioni, garantendo, se possibile, la rotazione, con le modalità previste dal Regolamento.

4) Il Sindaco e gli assessori hanno diritto, per quanto di competenza e, se richiesti, obbligo, di partecipare alle sedute delle commissioni, così come i Responsabili dei Servizi, solo se espressamente richiesti.

Art. 17

Votazioni

1) Tutte le deliberazioni sono approvate con la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la legge, il presente Statuto o i regolamenti prevedano maggioranze diverse.

SEZIONE II- La Giunta Comunale

Art.18

Compiti

1) La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali di governo.

2) Opera attraverso deliberazioni collegiali.

3) Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

4) Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente ed in particolare esercita le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo nello specifico i programmi da attuare e ponendo in essere gli altri atti rientranti nello svolgimento di tale funzione; verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Art. 19

Composizione e nomina della Giunta

1) La Giunta e' composta dal Sindaco e da un numero di assessori non inferiore a 4 e non superiore a 6 assessori, consiglieri comunali oppure no, di cui uno è investito della carica di vicesindaco.

Spetta al Sindaco determinare in concreto il numero dei componenti la Giunta Comunale.

- 2)La nomina del vicesindaco e degli altri componenti la Giunta effettuata dal Sindaco è comunicata al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni, con indicazione delle eventuali deleghe rilasciate ai singoli assessori.
- 2)Il vicesindaco esercita le competenze del Sindaco in caso di assenza, vacanza o impedimento dello stesso.
- 3)Le dimissioni da membro della Giunta producono effetto immediato dalla presentazione scritta indirizzata, al Sindaco, il quale le comunica alla prima seduta utile del Consiglio.
- 4)Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto e non concorrono a determinare il quorum per la validità della seduta.
- 5)La revoca di singoli assessori e' disposta dal Sindaco che deve darne comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
- 6)Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati, provvede necessariamente il Sindaco entro i 60 giorni successivi dall'evento, quando si tratti di garantire il rispetto del numero minimo.

Art.20

Competenze

- 1)La Giunta e' responsabile collegialmente di fronte al Consiglio
- 2)Le riunioni della Giunta sono non pubbliche. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del sindaco. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della stessa.
- 3)La Giunta, in particolare, esercita le seguenti funzioni, nell'esercizio delle attribuzioni di governo ed organizzative:
 - propone al consiglio i regolamenti;
 - assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - adotta e modifica le tariffe;
 - approva il piano esecutivo di gestione, qualora ne venga decisa l'adozione;
 - approva i progetti, i programmi ed i provvedimenti, che non comportano impegni di spesa e che non siano riservati dalla legge e dai regolamenti ai Responsabili dei Servizi;
 - approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

- approva la proposta del sindaco circa la nomina e la revoca del Direttore Generale o il conferimento delle relative funzioni al Segretario;
- dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;
- approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- fornisce le direttive per promuovere e resistere alle liti, con poteri di conciliare e transigere ai soggetti legittimati in base al presente Statuto;
- propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato, quando non espressamente previsto dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- adotta tutti gli atti ad essa attribuiti dal Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, quali ad esempio: l'istituzione di unità di progetto intersettoriali o la costituzione di uffici, in posizione di staff, alle dirette dipendenze degli organi politici.

SEZIONE III - Il Sindaco

Art.21

Il Sindaco

1)Il Sindaco rappresenta legalmente il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione.

2)Compete al Sindaco, nel rispetto dell'assetto definito dal T.U.E.L., che sottolinea il ruolo del Comune come protagonista dell'attuazione effettiva del principio di sussidiarietà, impartire direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai Responsabili dei Servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti. Definisce, in collaborazione con la Giunta, le strategie e i programmi per realizzare gli indirizzi generali di governo. Fissa a tal fine i criteri generali a cui gli organi di gestione devono attenersi e le finalità da conseguire, nell'attuazione dei programmi e dei progetti, degli obiettivi operativi e, in generale, nell'esercizio delle loro funzioni.

3)Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. In particolare:

a)convoca e presiede la Giunta, fissa l'ordine del giorno, ne coordina e dirige l'attività curando l'attuazione del documento programmatico;

b)mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo della Giunta ed esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;

- c) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione, alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
- d) può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o conferire specifici incarichi ai consiglieri comunali.
- e) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla legge, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale;
- f) convoca i comizi per i referendum previsti.
- g) attribuisce al Segretario Generale, previo parere della Giunta comunale, le funzioni di Direttore Generale, sempreché non sia stata stipulata apposita convenzione con altri Comuni;
- h) nomina i responsabili dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali a tempo determinato e quelli di alta specializzazione, nel rispetto dei criteri fissati nel relativo Regolamento;
- i) Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
- l) può promuovere e assumere iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società di cui il Comune è socio, nonché l'Unione della Valconca, svolgano le loro funzioni e attività secondo gli obiettivi indicati dell'Amministrazione Comunale e può altresì disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso l'Unione della Valconca, le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, tramite i rappresentanti legali delle stesse.
- m) può delegare ai Responsabili dei Servizi il compimento di atti e attività che non abbiano contenuto politico, ivi compresa la rappresentanza in giudizio sulla base di idonee direttive fornite dalla Giunta.

TITOLO III: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

SEZIONE I - Ordinamento degli uffici - II personale dipendente.

Art.22

Principi strutturali e organizzativi

1) L'elaborazione del progetto organizzativo del Comune deve fondarsi su un approccio strategico riguardante gli ambiti, ossia le "aree" in cui realizzare l'intervento pubblico, le funzioni e i servizi per rendere possibile un'amministrazione secondo un percorso che deve svilupparsi in fasi, e propriamente:

a) rilevazione e valutazione della situazione esistente;

b) progettazione dell'assetto organizzativo;

c) avvio ed implementazione dei processi organizzativi;

d) verifiche e riscontro del raggiungimento degli obiettivi di tipo organizzativo;

e) eventuale riattivazione del processo, nel rispetto del principio della cultura organizzativa evoluta;

f) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

g) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

2) Il Comune disciplina, con appositi atti, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi, con i soli limiti derivanti dalla capacità di Bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni dei servizi e dei compiti propri.

3) Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza, efficienza, criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura. A tal fine il Comune assume i metodi della formazione e della valorizzazione delle professionalità nonché l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di risultato per tendere al continuo miglioramento quali-quantitativo dell'azione amministrativa.

Art.23

Il Direttore Generale

Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, può attribuire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Generale.

Qualora il Sindaco non si avvalga di tale facoltà è consentito procedere alla nomina del Direttore Generale previa stipula di convenzione tra Comuni la cui popolazione

assommata raggiunga i 15.000 abitanti. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi dei Comuni interessati.

Le modalità di scelta, la durata del contratto a tempo determinato, la disciplina dei rapporti tra segretario e Direttore, nonché le condizioni per la revoca saranno stabiliti nella convenzione.

Art.24

Responsabili dei servizi

1) Ai responsabili dei Servizi spetta la direzione dei servizi comunali, secondo le norme dettate dal regolamento e la responsabilità della gestione del servizio di competenza;

2) I Responsabili sono nominati, revocati e confermati con provvedimento normativo del Sindaco, su proposta del Direttore Generale, nel rispetto di quanto dispone il Regolamento degli uffici e dei Servizi;

3) Provvedono ad organizzare gli uffici dei servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale, se nominato, ovvero dal Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art.25

Funzioni dei responsabili dei servizi.

I Responsabili degli Uffici e dei Servizi esercitano le funzioni loro attribuite e compiono gli atti loro delegati applicando gli indirizzi fissati dagli organi di governo.

Sono attribuiti ai Responsabili tutti i compiti di cui al T.U.E.L. ed inoltre l'obbligo di promuovere e resistere alle liti, ivi compreso il potere di conciliare e transigere, per quanto di competenza dello specifico Servizio, nel rispetto delle direttive fornite dalla Giunta comunale e previa apposita delega del Sindaco in merito alla rappresentanza dell'Ente.

I Responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare alcune delle funzioni di cui al T.U.E.L. al personale appartenente al proprio Servizio, con atto scritto e indicando specificatamente l'ambito della delega.

Art.26

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1) La copertura dei posti di Responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto

pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della Giunta, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2) Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire nel rispetto dei limiti di cui all'art. 110 T.U.E.L. n. 267/2000.

Art.27

Collaborazioni esterne

1)Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con contratti a termine, sentita la proposta del Direttore Generale.

2)Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, i criteri per l'individuazione nonché la determinazione del relativo trattamento economico.

Art.28

Uffici alle dipendenze degli organi politici e di controllo interno

1)Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori, purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturali deficitarie.

2)Il Comune può istituire e attuare i controlli interni secondo un organizzazione da svolgersi anche in deroga ai principi del D.Lgs. 286/99. Spetta al Regolamento di Contabilità, per quanto di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni ed incarichi esterni.

Art. 29

Conferenza dei capo-servizi

1)E' istituita la conferenza dei capo servizio. Essa opera sotto la presidenza del Direttore Generale.

2)In caso di sua mancanza o impedimento assume la presidenza della conferenza il Segretario Comunale o il Vice - Segretario.

3)La conferenza si riunisce almeno una volta a quadrimestre per verificare la funzionalità dei servizi e il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione; formula proposte circa l'organizzazione dei servizi; riferisce alla Giunta Comunale sui propri lavori. Della convocazione della conferenza vengono resi edotti il Sindaco e la Giunta Comunale per consentire loro la partecipazione ai lavori.

SEZIONE II - Il Segretario Generale

Art. 30

Il Segretario Generale

1)Il Segretario Generale, è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo Regionale.

2)Il Consiglio Comunale può stipulare convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario generale.

3)Il Segretario Generale esercita le funzioni e i compiti attribuitigli dalla legge ed in particolare dal T.U.E.L. ed inoltre:

- può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne;
- riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni da sottoporre a controllo eventuale;
- presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;
- riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché la mozione di sfiducia;
- svolge funzioni di consulenza tecnico giuridica ai fini dell'elaborazione degli atti normativi e programmatici, coordinando il processo di semplificazione e snellimento dell'attività amministrativa comunale.

Art. 31

Vice segretario

1) Il Regolamento degli uffici e dei Servizi può prevedere un vicesegretario, individuandolo in uno dei dipendenti appartenente alla categoria D, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o scienze politiche, o economia e commercio o altro diploma di laurea equivalente.

2) Il vicesegretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce automaticamente in caso di assenza e/o impedimento.

TITOLO IV: L'ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

Art.32

Servizi pubblici locali

1) Il Comune di Morciano, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività, assumendo un ruolo strategico e di sviluppo economico e sociale della comunità locale da attuarsi anche con soggetti operanti per il mercato e nel mercato;

2) compito fondamentale del Comune è procedere ad un riassetto dei servizi a valenza industriale, sociale, tecnico amministrativa e finanziaria, attraverso un piano di ristrutturazione e razionalizzazione da attuarsi con fasi e priorità diverse;

3) La gestione dei servizi pubblici locali può avvenire soltanto nelle forme predeterminate dalla legge ed in particolare nel rispetto dei principi di cui al Titolo V del T.U.E.L., privilegiando forme collaborative e/o associative per una gestione unitaria e sovracomunale.

Art.33

Nomina e revoca degli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni

1) Sono organi delle aziende speciali e delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di Revisione.

2) Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti e o per funzioni esercitate presso aziende o per uffici ricoperti.

3) Il Direttore è nominato dal Presidente nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione a cui compete stabilire la durata del Controllo le modalità.

4) Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, nel rispetto delle disposizioni stabilite per l'organo di Revisione del Comune.

Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, non raggiungimento degli obiettivi o documentata difformità rispetto agli indirizzi e alla finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Si applicano le disposizioni dei commi precedenti per la nomina degli organi dell'istituzione ad eccezione del Direttore che viene assunto con contratto di diritto pubblico a tempo determinato previo concorso pubblico nel rispetto delle norme Regolamentari in materia.

Il collegio dei revisori dei conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

TITOLO V: FORME DELLA COLLABORAZIONE

Art.34

Collaborazione tra Enti

1)Il Comune riconosce quale principio fondamentale la collaborazione con gli altri Comuni e gli organi istituzionali.

2)Nei limiti della propria autonomia e dei poteri regolamentari attribuiti dalla legge Statale e Regionale, in materia di governo del territorio e di sviluppo economico e sociale, il Comune promuove, con gli Enti contermini e non contermini, ogni forma di esercizio associato e di collaborazione idonea ad inserire l'attività di autogoverno nelle iniziative di carattere sovracomunale, intercomunale e provinciale, per svolgere le proprie funzioni ed erogare i servizi nella qualità migliore, nelle forme più appropriate e con il minor dispendio della pubblica finanza, avvalendosi di norma degli istituti già in essere, quali l'Unione della Valconca, e di ogni altra forma organizzativa prevista dalle leggi.

3)Per gli scopi e i fini di cui al precedente comma, il Comune può promuovere iniziative per la stipula di convenzioni, accordi e può partecipare a quelle promosse da altri Comuni e dalla Provincia, dalle autorità di bacino e da ogni soggetto istituzionale legato al pubblico interesse.

TITOLO VI: LE FORME DI PARTECIPAZIONE

Art.35

Informazione e Partecipazione

- 1) Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutta la popolazione, ivi compresi i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, all'attività politica ed amministrativa dell'Ente secondo i principi del T.U.E.L. e della legge n. 241/1990 e successive modifiche.
- 2) Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali, attivandosi per garantirla con mezzi e strumenti idonei.
- 3) I cittadini contribuenti, ai sensi della l. n. 212/2000 hanno, nei confronti del Comune, facoltà di interpello in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie. Le modalità di esercizio di tale facoltà sono rinviate al Regolamento sulla partecipazione.
- 4) Uno specifico regolamento disciplina la partecipazione all'attività amministrativa del Comune, da parte dei singoli cittadini, delle organizzazioni sindacali ed economiche, nonché degli Enti, organizzazioni e associazioni a rappresentatività comunale.
- 5) Il Comune reputa prioritario esercitare i propri compiti conoscitivi e informativi relativi alle funzioni esercitate attraverso sistemi informativi - statistici

Art.36

Accesso agli atti e alle informazioni.

- 1) Tutti gli atti dell'Amministrazione, esclusi quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e resi noti al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
- 2) Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, ivi compresi i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, singoli o associati, e in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Nel Regolamento sono, altresì, individuate le categorie di documenti sottratte all'accesso, nei limiti e per le esigenze previste dalla legge, nel rispetto di quanto stabilito dal T.U.E.L.
- 3) Il Comune assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali lo stesso è in possesso e/o che possono essere formate da soggetti diversi, anche privati che gestiscono servizi pubblici o di interesse generale.
- 4) Il regolamento individua gli atti di gestione soggetti a pubblicazione il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, è garantito con le modalità stabilite dal regolamento nel rispetto di quanto stabilito dal T.U.E.L.

Art.37**Partecipazione e forme di consultazione popolare.**

1)La partecipazione popolare e' riconosciuta anche sotto la forma di referendum consultivi, di presentazione di istanze, petizioni, proposte di cittadini, singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la miglior tutela di interessi collettivi.

Art.38**Referendum**

1)Il Consiglio Comunale, a maggioranza di 2/3 dei componenti assegnati o un numero di elettori residenti non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum consultivi o abrogativi nelle materie di esclusiva competenza comunale.

2)Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

Statuto comunale;

Gli atti di programmazione economica, finanziaria e in materia di opere pubbliche;

Gli atti di pianificazione territoriale di tipo generale e attuativo;

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Regolamento del Consiglio Comunale;

Regolamento di contabilità;

3)Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4)Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5) Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale devono essere stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la comunicazione del risultato.

6)Con i referendum i cittadini elettori vengono chiamati alle urne per essere interrogati su un quesito al quale si deve rispondere mediante voto segreto con la formula del "SI" per approvare la proposta o del "NO" per respingerla.

7) Del quesito referendario sarà investito il Consiglio Comunale che delibera con la maggioranza dei consiglieri assegnati, sulla sua ammissibilità, nella sola ipotesi in cui il referendum sia stato proposto dagli elettori.

8) Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere, con atto formale, in merito all'oggetto della stessa.

9) Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

10) Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati.

11) Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

12) Il referendum non ha luogo allorché l'Amministrazione Comunale, prima dell'indizione della consultazione referendaria, adotti provvedimenti che modificano sostanzialmente nel senso richiesto dai firmatari, la materia oggetto di referendum; 13) Dopo l'indizione del referendum, l'Amministrazione Comunale deve astenersi dal prendere decisioni nella stessa materia oggetto del quesito referendario

Art. 39

Consultazioni

1) L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2) Le consultazioni consistono nella indizione di riunioni alle quali partecipano i cittadini elettori del Comune a mezzo delle loro organizzazioni o associazioni, secondo le modalità, i tempi e le condizioni da stabilirsi nell'apposito regolamento.

Art. 40

Petizioni e proposte al Consiglio Comunale

1) Tutti i cittadini residenti, ivi compresi i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, possono presentare istanze e petizioni al Sindaco, il quale le assegna nei successivi 30 giorni all'organo competente per l'esame affinché sia fornita la risposta nei modi stabiliti dal regolamento o in mancanza entro i termini fissati dalla legge.

2) Possono, inoltre, essere formulate proposte di deliberazione al Consiglio ed alla Giunta Comunale, per quanto di competenza, da un minimo di elettori non inferiore al 20% del corpo elettorale, con firme autenticate. Le proposte sono ricevute dal Presidente del Consiglio che le iscrive all'ordine del giorno entro un termine non superiore a 60 giorni per la discussione e ne ordina l'istruttoria agli uffici comunali competenti.

3) L'istruttoria dovrà essere compiuta entro 30 giorni dal ricevimento delle proposte.

TITOLO VII: NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 41

Revisione dello Statuto

1)Le proposte di revisione e di modifica del presente Statuto possono essere avanzate dalla Giunta o da un numero di Consiglieri non inferiore ad $2/5$ dei componenti e la loro approvazione deve avvenire con le maggioranze previste dal T.U.E.L.

Art.42

Regolamenti

1)Fino all'entrata in vigore dei regolamenti, previsti dallo statuto e di quelli attuativi, continuano ad essere efficaci quelli vigenti in quanto compatibili con la legge e con lo stesso Statuto.

2)I Regolamenti entrano in vigore il giorno successivo a quello di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.

3)Le violazioni ai Regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita dagli stessi.

Art.43

Difensore civico

1)Il Comune di Morciano promuove e si fa partecipe della costituzione dell'ufficio del Difensore Civico a livello provinciale o sovracomunale, avvalendosi prioritariamente delle forme associative previste dal Titolo II, Capo V del T.U.E.L., con altri Comuni o con la Provincia di Rimini, nel rispetto di principi fissati dalla legge statale e da quella regionale.

Art. 44

Rinvio alla legge

1) Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa in materia di autonomie locali, fermo restando che saranno predisposti i regolamenti attuativi.

2) L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa per i Comuni, abroga le norme statutarie incompatibili con i principi stessi.

3) Il Consiglio comunale adeguerà il presente Statuto entro 120 gg. dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.